



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 85 del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020 n. 27;

Visto l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23;

Visto l'art. 5 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

Visto il codice di giustizia contabile;

Vista la circolare del Segretario generale n. 20/2020 con annesso allegato;

Visto il proprio decreto n.66 in data 4 maggio 2020 con il quale sono state adottate le linee guida per lo svolgimento delle udienze collegiali da remoto per i mesi di maggio e di giugno del 2020;

Ritenuto che la attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, la riduzione del rischio di contagio, consente di potere riprendere la trattazione delle udienze collegiali secondo le ordinarie modalità, a decorrere dal 15 giugno 2020, pur con le opportune misure di tutela sanitaria improntate a regole di precauzione e di distanziamento sociale;

Ritenuto, di conseguenza, di dovere disporre la revoca del decreto n.66 del 4 maggio 2020 e di dovere adottare, per lo svolgimento delle udienze collegiali, dal 15 giugno 2020 e sino a nuovo diverso avviso, opportune disposizioni di cautela che consentano di svolgere le udienze annullando il

rischio di contagio e di diffusione dell'epidemia da Covid - 19, nel rispetto delle indicazioni tecnico sanitarie per affrontare l'emergenza epidemiologica in atto, fornite dalle competenti autorità e, in particolare, dal Governo nazionale e dal Presidente della Regione;

Vista la mail in data 26 maggio 2020, ore 14.46, con la quale il dirigente del SAUR - Delegato dal Datore di lavoro, ha comunicato che sono in corso di attuazione plurime misure di sicurezza a garanzia del prescritto distanziamento, che verranno installati gli schermi protettivi per il collegio e gli avvocati e che tutte le misure in questione saranno definite prima della data di svolgimento delle udienze;

Considerato che i locali dell'aula d'udienza e della antistante sala avvocati consentono, per ampiezza e per condizioni di arieggiamento, di ospitare, in condizioni di sicurezza, i soggetti interessati allo svolgimento delle udienze (con un numero massimo di dieci persone in aula d'udienza, estesa mq. 100 e cinque nella adiacente sala avvocati, estesa mq. 74) e che presso l'aula sono in via di installazione le "paratie mobili anti respiro" nelle postazioni ove siedono le persone presenti;

Rilevato che le udienze monocratiche per le controversie pensionistiche saranno invece tenute secondo le modalità di cui all'art. 85, comma 5, L. 27/2020;

Visto il calendario delle udienze collegiali del 2020;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, in persona del Presidente, con mail del 28 maggio 2020, ha ritenuto di non avere osservazioni da formulare;

Sentita l'Autorità sanitaria regionale che con nota prot. n. 20386 del 29 maggio 2020 ha espresso il proprio concorde avviso sulle misure da adottare.

REVOCA

a decorrere dal 15 giugno 2020, il proprio decreto n.66 in data 4 maggio 2020

ADOTTA

a decorrere dal 15 giugno 2020 e sino a nuovo diverso avviso, le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle udienze collegiali:

- 1) Nel provvedimento di cui all'art. 8 delle disp. att. c.g.c. (ordine di trattazione delle cause) - che sarà trasmesso alle parti costituite a mezzo PEC - verrà indicato l'orario di chiamata delle singole cause e, conseguentemente, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati, non potrà essere consentito l'accesso alle sale adiacenti l'aula di udienza prima dell'orario previsto; in tal senso il preposto alla Segreteria impartirà le opportune disposizioni agli addetti alla portineria. Il responsabile della sicurezza attesterà che prima dell'udienza e al termine della stessa l'aula e le sue adiacenze siano adeguatamente sanificate secondo le prescrizioni del medico competente.
- 2) Nei locali della portineria sarà istituita una postazione filtro per l'identificazione dell'utenza e per la compilazione di apposita autocertificazione attestante la mancata sottoposizione a obblighi di sorveglianza sanitaria e di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti contagiati o affetti dal covid-19;
- 3) Ove gli avvocati intendessero costituirsi all'udienza, saranno tenuti alle preliminari operazioni di identificazione e invitati a presentarsi in aula dopo che saranno discussi i giudizi già programmati.
- 4) I difensori dovranno presentarsi muniti di mascherine, di guanti, se necessario per il deposito di documenti, e di propria toga; in sala avvocati, adiacente all'aula d'udienza, saranno collocati appositi presidi di gel disinfettante e di etanolo diluito spray per altre esigenze di disinfettazione.

- 5) Tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse e non sarà consentita la presenza in aula delle parti private non rappresentate da avvocati, salve le eccezioni previste dal codice di giustizia contabile e salva la presenza dei componenti dell'Arma dei Carabinieri in servizio di vigilanza agli Uffici della Corte dei conti;
- 6) L'accesso alla sala avvocati sarà consentito soltanto a coloro che saranno muniti di dispositivi di protezione personale.
- 7) Nell'aula di udienza deve essere garantito il distanziamento di almeno due metri tra le persone presenti; tutti i presenti in aula dovranno indossare la mascherina per la durata dell'udienza.
- 8) Il presidente può disporre di omettere - su concorde avviso delle parti - la relazione di causa; le parti dovranno concludere attenendosi rigorosamente al principio di sinteticità.
- 9) Al termine della discussione orale di ciascun giudizio, il microfono collocato sul banco avvocati o su quello del pubblico ministero (in ipotesi di alternanza del rappresentante dell'ufficio) sarà oggetto di sanificazione.
- 10) Sarà considerata giustificata l'assenza di avvocati residenti o dimoranti nelle zone per le quali siano ancora vigenti, con provvedimenti della competente autorità, speciali misure restrittive della libera circolazione, purché abbiano fatto pervenire una dichiarazione depositata agli atti d'ufficio.
- 11) Le camere di consiglio con la presenza delle parti saranno svolte in aula d'udienza.
- 12) Il Presidente del Collegio, garante del regolare svolgimento delle udienze, darà, se necessario, ogni disposizione necessaria ad assicurare la sicurezza nell'aula d'udienza; ove il Collegio si ritirerà in camera di consiglio, provvederà il rappresentante del P.M. .

ORDINA

la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Magistrati e al Sig. Procuratore regionale, nonché al Dirigente del SAUR, per la puntuale adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, e al preposto alla Segreteria, per l'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.

Palermo, 1° giugno 2020.

Il Presidente

Guido Carlino